



IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm. e ii.;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm. e ii.;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm. e ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm. e ii.;
- visto il D.R. n. 4245 del 12 luglio 2010, con il quale è stato costituito il Dipartimento di Architettura (DARC), a seguito dell'accorpamento del Dipartimento di Analisi, rappresentazione e progetto nelle aree del mediterraneo (ARP), del Dipartimento di Architettura e urbanistica (DAU) e del Dipartimento di Architettura, storia, strutture, territorio, rappresentazione, restauro, ambiente (ASTRA);
- visto il D.R. n. 832 del 2 marzo 2012, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento del DARC;
- visto il D.R. n. 309 del 30 gennaio 2014, con il quale il suindicato Dipartimento ha assunto la nuova denominazione di "Dipartimento Ingegneria civile e architettura (DICAR) ed il relativo regolamento è stato modificato nella parte concernente la denominazione della struttura dipartimentale;
- visto il D.R. n. 4369 del 31 ottobre 2017, con il quale il suindicato regolamento del DICAR è stato ulteriormente modificato;
- visto il D.R. n. 3316 del 27 settembre 2022, con il quale è stato emanato il vigente regolamento del DICAR, per riportarne la nuova sede di detta struttura presso Via Santa Sofia, 64, Catania, e per adeguarne le disposizioni alle recenti modifiche statutarie, regolamentari e ordinamentali dell'Ateneo, tra le quali si evidenziano il nuovo ordinamento della Struttura didattica speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Catania (emanato con D.R. n. 2347 dell'8 luglio 2022), le cui disposizioni non prevedono più il DICAR quale Dipartimento di riferimento;
- visto il D.R. prot. n. 2033 del 10 giugno 2026, con il quale il D.R. n. 4245 del 12 luglio 2010 istitutivo del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR), in ultimo modificato con D.R. n. 4147 del 7 ottobre 2024, è stato ulteriormente modificato a seguito del cambio di denominazione dello stesso Dipartimento da Dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR) a Dipartimento Ingegneria Civile–Industriale e Architettura, con il mantenimento dell'acronimo DICAr;
- vista la delibera del 23 giugno 2026, con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella successiva seduta del 26 giugno 2026, la modifica del vigente regolamento del DICAR nella parte relativa all'intestazione e in seno all'art. 1, eliminando il riferimento alla vecchia denominazione di tale struttura, ivi presente, e inserendo quello alla nuova denominazione "Dipartimento Ingegneria Civile–Industriale e Architettura", con acronimo "DICAr;
- ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanata la modifica del regolamento del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR), che ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento Ingegneria Civile–Industriale e Architettura con il mantenimento dell'acronimo DICAr, il cui testo integrale modificato viene allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, la cui modifica entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Catania,

IL RETTORE
Prof. Enrico Foti

V.V.

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE-INDUSTRIALE E ARCHITETTURA (DICAr)

(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento denominato "Ingegneria Civile-Industriale e Architettura" in acronimo DICAr, di qui in avanti "dipartimento", istituito con D.R. n. 4245 del 12.7.2010 e avente sedi operative a Catania e Siracusa e sede legale e amministrativa a Catania, Via Santa Sofia, 64.

Art. 2

Funzioni

Il dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono organi del dipartimento: il Consiglio di dipartimento, il direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale.

2. Il dipartimento può articolarsi in sezioni comprendenti uno o più settori scientifico-disciplinari, tra di loro omogenei, nel rispetto dell'art. 14, comma 5, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo.

Ogni sezione intradipartimentale deve essere costituita con delibera, adottata a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di dipartimento, su proposta motivata di almeno sei componenti dell'istituenda sezione.

Art. 4

Il Consiglio

1. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

- a. i professori afferenti al dipartimento;
- b. i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato, confermati e non, afferenti al dipartimento;
- c. il responsabile amministrativo-gestionale del dipartimento, senza diritto di voto.

I professori e i ricercatori incardinati nelle sedi di Catania e di Siracusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro

attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.

2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di dipartimento non può essere inferiore a 45 unità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto.

3. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio di dipartimento

1. Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo.

In particolare al Consiglio di dipartimento spetta:

- a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
- b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di master di primo livello e secondo livello delle eventuali Scuole di specializzazione, di competenza del dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
- d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
- e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio, di master e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
- f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
- g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di dipartimento e alle sue modifiche;
- h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
- i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
- j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;
- k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
- l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;
- m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di didattica e di ricerca;
- n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;

- o) disciplinare l'uso dei locali attribuiti al dipartimento, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
 - p) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato al dipartimento;
 - q) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni alla Giunta ad eccezione di quelle di cui alle lettere: a-b-d-e-g-k-m-n-o-p-q del precedente comma.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del dipartimento, in via ordinaria ogni due mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.
2. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
3. La seduta può avvenire in presenza ovvero in modalità telematica. La convocazione della seduta del Consiglio deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'eventuale modalità telematica di svolgimento e deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato dall'interessato, con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi.
4. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicedirettore, di cui al successivo articolo 9, comma 2.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del direttore o del vicedirettore, ovvero, in assenza di entrambi, di un componente delegato dal direttore, nel rispetto della normativa vigente.
5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. È sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.

3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

4. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 9

Il direttore

1. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

Art. 10

Attribuzioni del direttore

Il direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono ai direttori di dipartimento.

Art. 11

Segretario del Consiglio

1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di dipartimento sono svolte dal responsabile amministrativo-gestionale del dipartimento, nell'ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 12

La Giunta

1. E' composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore, che la presiede, e, senza diritto di voto, dal responsabile amministrativo-gestionale del dipartimento, che assume le funzioni di segretario nell'ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.

2. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 10, dello Statuto, vengono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. La Giunta si riunisce, in via ordinaria, prima del Consiglio ed ogni volta che il direttore o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.

4. La Giunta collabora con il direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 13

La Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale, nella composizione di cui all'art. 16 dello Statuto di Ateneo, ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del dipartimento.

2. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

3. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal presidente, senza particolari formalità.

4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti della Commissione. Nel computo della maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno un terzo dei componenti.

5. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

6. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci ed esecutive.

7. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario della Commissione paritetica dipartimentale, indicato dal presidente della medesima.

8. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.

9. I verbali vengono trasmessi al direttore del dipartimento ai fini degli adempimenti consequenziali

Art. 14

Disponibilità finanziaria

Il dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e da appositi manuali e dalle norme vigenti.

Art. 15

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.